

COPIA



CITTÀ DI GIMIGLIANO
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 21 DEL 16/02/2012

OGGETTO:	COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTENZIOSO DEL LAVORO ATTRIBUZIONI E DETRMINAZIONE DEL FUNZIONAMENTO.
-----------------	--

L'anno 2012 addì sedici del mese di febbraio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Num. Ord.	COGNOME E NOME	Incarico	Presente	Assente
1	CHIARELLA MASSIMO	SINDACO	X	
2	SIRIANNI FRANCESCO	ASSESSORE	X	
3	GABRIELE ANGELA PIERINA	ASSESSORE	X	
4	MINERVINI PEPPINA	ASSESSORE	X	
5	DE SANTIS GIUSEPPE	ASSESSORE		X
TOTALE			4	1

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Vincenzo PRENESTINI.

Il Sindaco, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e invita gli assessori a esaminare la proposta in oggetto riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 27-10-2009, n. 150, fa obbligo a ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, di individuare l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari;
- Che la funzione di questo ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
- Che l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 *dispone che "Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie"*

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs.150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- che le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D. Lgs. N° 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- che il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- che le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- che le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purchè aventi qualifica dirigenziale;
- che in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per cui le sanzioni sono ripartite tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento per quelle di minore gravità e l'Ufficio Procedimenti disciplinari per le altre di maggiore gravità e, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;
- Che ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di area non rivestano qualifica dirigenziale o in ogni caso per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute.
- che occorre procedere, stante la struttura organizzativa dell'Ente, ad individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al quale conferire le ulteriori funzioni con riferimento al contenzioso del lavoro ritenendo detta ultima materia connessa a quella disciplinare.
- Che, inoltre, l'art. 55, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari;
- Che i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;
- Che non è più ammissibile, in virtù del combinato disposto dell'art. 68 e 73 del D.Lgs. 150/2009, l'impugnazione di sanzioni disciplinari di fronte ai collegi arbitrali di disciplina;

DATO ATTO che, stante la struttura organizzativa dell'Ente è possibile costituire il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per il contenzioso del lavoro che risponda alle modifiche normative intervenute;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D. Lgs. 150/2009;

CONSIDERATO che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto dal Segretario Comunale, integrato dal Responsabile di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare coinvolto in qualità di componente, nonché dal Responsabile dell'Ufficio personale; in caso di assenza, impedimento e/o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, ovvero laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di area, il Segretario Comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni che operi in sostituzione al fine di assicurare in ogni caso l'azione e la collegialità dell'Ufficio Procedimenti disciplinari.

VISTO il D. Lgs. 267/00;

VISTO il D. Lgs. 150/2009;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 183/2010 (Collegato Lavoro)

Visto l'art. 412 bis del Codice di Procedura Civile

VISTI gli atti d'Ufficio;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente trascritte;;

DI INDIVIDUARE per le ragioni esposte in premessa, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro ai sensi dell'art. 55/bis c. 4 del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 69 del D. lgs. 150/2009 e dell'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001;

Di DARE ATTO che l'ufficio è composto dal Segretario Comunale, integrato dal Responsabile di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare coinvolto in qualità di componente, nonché dal Responsabile dell'Ufficio personale;

Di DARE ATTO che in caso di assenza, impedimento o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata e, laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un responsabile di settore, il Segretario comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni;

DI AFFIDARE all'Ufficio in oggetto oltre alle competenze stabilite dalla legge in materia di procedimento disciplinare, quelle relative al contenzioso del lavoro ritenendole materie connesse assolvendo l'obbligo di cui all'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001;

DI DARE ATTO che il costituito ufficio opererà secondo le procedure di cui l'allegato sub A) che con il presente atto si approva;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza;

DI RENDERE nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web all'Albo Pretorio dell'Ente nella sezione trasparenza;

DI COMUNICARE il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., al R.S.U. e ai Responsabili di Posizione Organizzativa.

Successivamente DELIBERA di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione, si esprimono i seguenti pareri:

ALLA REGOLARITÀ TECNICA
FAVOREVOLE
Fto Il Responsabile del Servizio

ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
FAVOREVOLE
Fto Il Responsabile del Servizio

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Fto Geom. Massimo CHIARELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene Pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo PRENESTINI

ESITO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo PRENESTINI
